

Proposta N. 80 Prot. Data 18/11/2014		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____ L'impiegato responsabile _____
--	---	---

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

Copia deliberazione del Consiglio Comunale

N° 206 del Reg. Data 22/12/2014	OGGETTO:	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DELLA DITTA PARIDE S.R.L. DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 97/14 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO – R.G. N.1218/13
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		NOTE

L'anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 18,00 nella sala Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

Pres. Ass.					Pres. Ass.		
1	Raneri Pasquale	-	SI	16	Campisi Giuseppe	SI	-
2	Ferrarella Francesco	-	SI	17	Longo Alessandro	SI	-
3	Milito Stefano (1962)	-	SI	18	Milito Stefano (1959)	SI	-
4	Caldarella Gioacchina	SI	-	19	Dara Francesco	SI	-
5	Fundarò Antonio	SI	-	20	Dara Sebastiano	SI	-
6	Vesco Benedetto	SI	-	21	Vario Marianna	SI	-
7	Nicolosi Antonio	-	SI	22	Ruisi Mauro	SI	-
8	D'Angelo Vito Savio	-	SI	23	Allegro Anna Maria	SI	-
9	Caldarella Ignazio	-	SI	24	Trovato Salvatore	SI	-
10	Rimi Francesco	SI	-	25	Calvaruso Alessandro	SI	-
11	Pipitone Antonio	SI	-	26	Di Bona Lorena	SI	-
12	Pirrone Rosario Dario	-	SI	27	Intravaia Gaetano	SI	-
13	Castrogiovanni Leonardo	SI	-	28	Coppola Gaspare	SI	-
14	Scibilia Giuseppe	-	SI	29	Lombardo Vito	SI	-
15	Stabile Giuseppe	SI	-	30	Sciacca Francesco	SI	-

TOTALE PRESENTI N. 22

TOTALE ASSENTI N. 8

Assume la Presidenza il V/Presidente Vesco Benedetto
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati

Consiglieri scrutatori:

- 1) Caldarella Gioacchina
- 2) Siacca Francesco
- 3) Vario Marianna

La seduta è pubblica
In continuazione di seduta

Consiglieri presenti n.22

IL PRESIDENTE

Passa a trattare l'argomento posto al n. 5 dell'o.d.g. relativo a: **RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DELLA DITTA PARIDE S.R.L. DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 97/14 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO – R.G. N.1218/13** e sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: **"RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DELLA DITTA PARIDE S.R.L. DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 97/14 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO – R.G. N.1218/13"**

Vista la sentenza n. 97/14 con la quale il Giudice di Pace di Alcamo ha annullato il Verbale di accertamento violazione al Codice della Strada nr. 6826 del 22/11/2013 ed ha condannato il Comune di Alcamo al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente liquidate in complessive Euro 347,00 di cui Euro 37,00 per spese, ed Euro 310,00 per competenze così determinate: fase studio Euro 70,00; fase introduttiva Euro 70,00; fase istruttoria Euro 70,00; fase decisoria Euro 100,00; oltre IVA, CPA e rimborso spese del 15%;

Visto l'art. 282 c.p.c.;

Considerato che è stata attivata la procedura di cui all'art. 55 bis del vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la comunicazione ai sensi dell'art. 55 bis del Regolamento di Contabilità, relativa all'esistenza del debito fuori bilancio per la Sentenza di che trattasi trasmessa al Segretario Generale, Sindaco e Dirigente Servizi Finanziari in data 08/07/2014;

Vista l'allegata relazione del Segretario Generale del 20/10/2014;

Visto l'atto di precetto trasmesso dall'Avvocato Pieranna Filippi notificato a questo Ente con prot. 50089 del 27/10/2014 relativo alla Sentenza 97/14 del Giudice di Pace di Alcamo, con il quale si intima e si fa precetto a questo Ente del pagamento della somma complessiva calcolata in Euro 615,74;

Considerato che per quanto sopra esposto l'importo da riconoscere come debito fuori bilancio può essere determinato in Euro € **700,00** forfettariamente determinato in eccesso;

Richiamato l'art. 194 del D. Lgs. N. 267/2000, il quale alla lett. a) indica nelle sentenze la fattispecie da riconoscere obbligatoriamente;

Ritenuto, quindi, che il debito in parola è da riconoscere in quanto contemplato dal co. 1 lett. a) dell'art. 194 D. Lgs n. 267/2000;

Considerato che il debito in parola può trovare copertura all'intervento 1.03.01.08 del bilancio d'esercizio in corso;

Visti il parere espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile del V. Dirigente la P.M. nonché del Responsabile del settore Servizi Finanziari, parere che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visti i pareri resi ai sensi di legge;

Visto l'O.R.E.LL:

Visto il parere reso dalla _____ commissione Consiliare reso in data _____

Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti nr _____ del _____

Con Voti _____ **favorevoli** espressi per alzata e seduta

PROPONE DI DELIBERARE

1. **Riconoscere** per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza civile, esecutiva, n. 97/14 del Giudice di Pace di Alcamo, nella causa civile iscritta al n.r.g. 1218/14, promossa dalla ditta PARIDE s.r.l. contro il Comune di Alcamo;
2. **Di dare atto** che il debito relativo alla sentenza di cui in oggetto, per un totale di € 700,00 può trovare copertura all'intervento 1.03.01.08 del bilancio d'esercizio 2014;
3. **Di demandare** al V. Dirigente la P.M. l'espletamento degli atti gestionali ivi compresa la regolarizzazione contabile ove necessaria.

Cons.re Dara S.:

Fa intanto notare che in delibera occorre correggere la data del verbale di accertamento violazione del codice della strada.

Anche in questo caso la II Commissione come ogni volta, ha dovuto telefonare agli uffici per avere la documentazione che era mancante. Riassume poi i fatti riferendo che in data 19/11/2013 i vigili urbani, a seguito di un sopralluogo, hanno verificato l'esistenza di un pannello pubblicitario con targhetta di identificazione e regolare autorizzazione.

I vigili urbani, vista la regolarità del pannello, ha chiesto chiarimenti al settore urbanistica e viene quindi elevato un verbale in quanto il messaggio riportato nell'impianto al momento del sopralluogo era diverso da quello della ditta Paride.

Non si è però compreso che la ditta Paride poteva benissimo fare questa pubblicità.

Il 06/12/2013 la ditta Paride riceveva la notifica del verbale di contestazione e appena 6 giorni dopo gli impianti pubblicitari venivano oscurati dalla P.M. tramite l'AIPA. Fa presente che esistono delle norme che stabiliscono dei tempi e dei modi sia nella contestazione sia nell'oscuramento che non sono 6 giorni ma da 8 a 10 giorni. Precisa che non si è dato altresì la possibilità alla ditta Paride di interloquire con l'Amministrazione, a propria difesa, perché l'Ente ha agito d'ufficio. A questo punto il Comune si costituisce in giudizio e il processo termina con il Giudice di Pace che dà ragione alla ditta Paride, di conseguenza, il Comune viene condannato al pagamento delle spese processuali che alla data del 12/05/2014 ammontavano a 347,00 euro ma il Comune non contento di ciò aspetta l'atto di precetto e da 347,00 si passa a 700,00 euro e ancora dopo a 923,61 euro. Rivolgendosi poi al Segretario Generale che nella sua relazione parla di complessità della questione che non consente di risalire a condotte di responsabilità amministrativa per dolo o colpa grave, precisa che

condividendo questa sua prima relazione ma a seguito della documentazione che ABC ha fatto acquisire per tramite del loro Presidente, ritiene ci sono molti argomenti per rivedere tale relazione.

Continua dicendo che i fatti non si fermano qui perché nel 2013 succede tutto questo e nel 2014 viene portata avanti una modifica del regolamento sulle pubblicità dove all'art. 12 l'ufficio propone di modificare il vecchio articolo 12 con una nuova norma che impedisca alle imprese private di fare pubblicità per conto terzi e farla fare solo alle Agenzie pubblicitarie. Non riesce a capire che cosa rappresenta la ditta Paride, un concentrato del male, se si arriva a modificare addirittura un regolamento.

Fortunatamente la II Commissione ha proposto una modifica con un suo emendamento che dice di non fare discriminazioni tra imprese private su aree private per pubblicità, per conto terzi e agenzie pubblicitarie, e il Consiglio Comunale saggiamente ha votato quell'emendamento che ha bloccato quella proposta di modifica.

Precisa ancora che un mese prima del sopralluogo c'era un pannello in piazza " Vittime di Nassirya" sul quale c'era scritto: " Gli alcamesi hanno tutto: l'ospedale a Partinico, l'acqua a Castellamare, il centro storico a Trapani, le industrie a Calatafimi, il turismo a S. Vito. Il Sindaco a Palermo." E qualche mese prima ce ne era un altro che diceva: " Hanno corrotto la democrazia, il voto di scambio è reato, il Sindaco deve dimettersi!"

Ritiene che pensare che questa azione amministrativa è stata fatta come azione persecutoria nei confronti della ditta PARIDE non vuole pensarlo perché un mese dopo l'esposizione di questo cartello il comune ha fatto quello che ha fatto! Si augura che fatti del genere non accadano più.

Presidente F.F. :

Ritiene che dopo l'esposizione del Cons.re Dara S. ci sia poco da aggiungere e si augura che all'anno nuovo per i debiti fuori bilancio si possa ovviare a questa emorragia che periodicamente deve essere clampata dal Consiglio Comunale.

Dr. Fazio V/Comandante VV.UU.:

Vuol precisare che la violazione è stata riscontrata perché il pannello pubblicitario in questione non poteva pubblicizzare una ditta diversa dalla PARIDE in quanto non prevista dalla relazione tecnica di cui all'autorizzazione 193/2006 considerandola pertanto insegna di esercizio. Per quanto riguarda la richiesta di autotutela precisa che a seguito di una circolare del Ministero dell'Interno, la quale vieta di annullare i verbali in autotutela, se ricorrano quei casi previsti dall'art. 386 del regolamento di esecuzione si chiede l'annullamento alla Prefettura.

Questa situazione è stata comunicata alla ditta PARIDE chiedendo altresì un parere scritto all'ufficio urbanistica per capire se la P.M. era in difetto, da questo punto di vista ed eventualmente chiedere l'annullamento alla Prefettura. Non è stato dato nessun chiarimento da parte dell'ufficio urbanistica e di conseguenza è stato detto alla ditta di eventualmente fare ricorso o alla Prefettura o al Giudice di Pace non avendo lui come Dirigente della P.M. il potere di annullare il verbale ma a chiederlo.

Entrano in aula i Cons.ri: Milito S. (62), Nicolosi e Raneri
Entra in aula il Presidente Scibilia che riassume la Presidenza

Presenti n. 25
Presenti n. 26

Cons.re Dara S.:

Ritiene che in una situazione di questo tipo con un avviso chiarificatore da parte della ditta PARIDE in autotutela si doveva fare di tutto per provvedere al più presto perché al cittadino interessa l'efficienza della Pubblica amministrazione e i tempi dell'ufficio della P.M. non sono i tempi dell'impresa e nel momento in cui si fa un atto di questo tipo è un danno grave ad un imprenditore.

Dr. Fazio V/Comandante VV.UU.:

Vuole precisare che il verbale è stato fatto per mancanza di autorizzazione non per difformità all'autorizzazione.

Cons.re Dara S.:

Dà lettura del verbale.

Dr. Fazio V/Comandante VV.UU.:

Interrompe il Cons.re Dara S. Puntualizzando che la ditta manteneva un impianto pubblicitario senza valida autorizzazione.

Cons.re Dara S.:

Ritiene sia stato grave in una situazione del genere andare a fare un danno di questo tipo.

Escono dall'aula i Consiglieri: Caldarella G., Pipitone, Sciacca, Dara F., Castrogiovanni, Stabile, Rimi e Intravaia. Presenti n. 17

I Consiglieri Longo e Milito S. 1959 sostituiscono rispettivamente quali scrutatori i Consiglieri Sciacca e Caldarella G.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: **RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DELLA DITTA PARIDE S.R.L. DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 97/14 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO – R.G. N 1218/13**

Visti i pareri resi ai sensi di legge;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Vista la nota prot. 27675 del 03/12/2014 con la quale è stato richiesto il prescritto parere alla II Commissione Consiliare che non l'ha reso;

Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 25/11/2014;

Con n. 13 voti favorevoli espressi per alzata di mano

Presenti n.18

Assenti n. 12 (Caldarella G., Caldarella I.,Castrogiovanni, D'Angelo, Dara F., Ferrarella, Intravaia, Pipitone, Pirrone, Rimi, Sciacca e Stabile).

Votanti n. 14

Voti contrari n. 1 (Calvaruso)

Astenuti n. 4 (Vario, Di Bona, Milito S. (59) e Raneri) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

DELIBERA

- 1. Riconoscere** per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza civile, esecutiva, n. 97/14 del Giudice di Pace di Alcamo, nella causa civile iscritta al n.r.g. 1218/14, promossa dalla ditta PARIDE s.r.l. contro il Comune di Alcamo;
- 2. Di dare atto** che il debito relativo alla sentenza di cui in oggetto, per un totale di € **700,00** può trovare copertura al l'intervento 1.03.01.08 del bilancio d'esercizio 2014;
- 3. Di demandare** al V. Dirigente la P.M. l'espletamento degli atti gestionali ivi compresa la regolarizzazione contabile ove necessaria.

Letto approvato e sottoscritto_____

IL V/PRESIDENTE
Vesco Benedetto

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Caldarella Gioacchina

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla residenza municipale

IL SEGRETARIO GENERALE

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 13/1//2015 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

=====

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- ☐ Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- ☐ Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

Dal Municipio_____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Cristofaro Ricupati



Proposta di Delibera di Consiglio Comunale avente per oggetto RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DELLA DITTA PARIDE S.R.L. DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 97/14 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO – R.G. N..1218/13

Il sottoscritto V.Dirigente alla P.M. Dr. Giuseppe Fazio:

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di Deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.;

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 1 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 12/11/2014

Il V. Dirigente Corpo P.M.
F.to Dr. Giuseppe Fazio

=====

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari .

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 18/11/2014

Il Dirigente di Settore
F.to Dr. Sebastiano Luppino

Prot. gen. n. 766 del 22.11.2014



CITTÀ DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n° 46
del 25 novembre 2014

CITTÀ DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 54812 del 26 NOV. 2014
Assegnata al Settore
Il Segretario Generale

Pres. C.C.
Dir. Rag.

Al Sig. Segretario Generale
Al Sig. Presidente del Consiglio
Al Sig. Direttore di Ragioneria
LORO SEDI

Oggetto: *Parere del 25/11/14 alla proposta di deliberazione n. 80 del 18/11/14 trasmessaci con nota n. 26568 del 20/11/2014, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio a favore della ditta Paride SRL - sentenza n. 97/14 emessa dal Giudice di pace di Alcamo - NRG 1218/2013 per € 700,00;*

Il giorno 25 Novembre 2014, alle ore 18,20 si è riunito presso lo studio del Rag. Varvaro Stefano con sede in Alcamo Viale Europa 280/d, il Collegio dei Revisori nelle persone dei revisori: Dott. Vito Coppola, Dott. Graziano Viola e il Rag. Stefano Varvaro,

- per esaminare i documenti pervenuti dall'Ufficio di Segreteria del Comune di Alcamo con nota del n. 26568 del 20/11/2014, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio, per come riportato in oggetto", al fine di esprimere il proprio parere:
- Vista la proposta di deliberazione n. 80 del 18/11/14;
- Visti gli allegati alla nota n. 26568;
- Vista la relazione del segretario comunale del 20/10/14

[Handwritten signatures]

- Visto l'art. 282 cpc;
- Visto l'Atto di Precetto allegato alla proposta n.81 di cui all'oggetto;
- Vista la Sentenza in oggetto;
- Visto che ai sensi dell'art. 194, lett. a) del D. Lgs. 267/2000, il Debito Fuori Bilancio in oggetto, risulta legittimamente riconoscibile
- Vista la comunicazione ai sensi dell'art. 55 bis del regolamento di contabilità, relativa all'esistenza del debito fuori bilancio per la sentenza in oggetto trasmessa al segretario Generale, Sindaco e Dirigente Servizi Finanziari in data 08/07/2014;
- Considerato che è stata attivata la procedura di cui all'art. 55 bis del vigente Regolamento di contabilità;
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal V.Dirigente alla P.M.;
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal Dirigente del Settore Servizi Economico - Finanziario;
- Visto l'O.R.E.L. e lo statuto comunale,

ESPRIME

parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

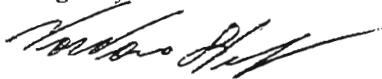
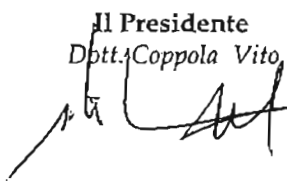
La riunione si conclude alle ore 19,35 previa stesura e sottoscrizione del presente verbale per gli adempimenti previsti.

Alcamo, li 25/11/14

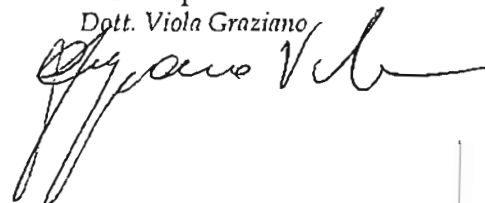
Il Collegio dei Revisori

Il Presidente
Dott. Coppola Vito

Il componente
Rag. Stefano Varvaro

Il componente
Dott. Viola Graziano





COMUNE DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

Ufficio di Presidenza del Consiglio

PROT. N. 27675

ALCAMO, 03/12/2014

OGGETTO: Richiesta parere.

AL SIG. VARIO MARIANNA
PRESIDENTE DELLA
II^ COMMISSIONE CONSILIARE
VIA PER CAMPOREALE, 73

ALCAMO

Per il parere di competenza di Codesta Commissione, dell'art. 51 bis dell'O.R.E.L. e dell'art.18 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si trasmettono gli atti relativi all' argomento sotto segnato :

- RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DI SCAGLIONE DOMENICO DERIVANTE DALLA SENTENZA N.547/14 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TRAPANI SEZ. DISTACCATA DI ALCAMO - R.G .N.50738/2010.
- RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DELLA DITTA PARIDE S.R.L. DERIVANTE DALLA SENTENZA N.97/14 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - R.G .N.1218/13.

Si precisa che ai sensi dell'art.19 del vigente Regolamento di C.C. il parere va reso entro 10 giorni e 5 giorni nei casi d'urgenza.

Ai sensi del medesimo art.19 si prescinde comunque dal parere, ove esso non sia reso, entro i termini sopra stabiliti.




IL PRESIDENTE DEL C.C.
Scibilia Giuseppe

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo Notificatore attesta di avere notificato il presente invito al Sig. _____
Presidente della II^ Commissione di Studio e Consultazione, facendone consegna a mani di, _____ come disse.

Alcamo, li _____

IL MESSO NOTIFICA

Studio Legale
Avv. Pieranna Filippi

C.so Gen. Dei Medici, 61
91011 Alcamo (TP)

Tel./fax 0924 514 402 - P. IVA 02163510817

CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO

Prot. n. 26756 del 20 MAG. 2014
Assegnata al Settore



N. 1218/13 R. G.
97/14 SENT
526/14 CRON.

20 MAG. 2014 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO

Prot. n. del
Assegnata al Settore

Il Giudice di Pace di Alcamo, Avv. Eleonora Granozzi, ha pronunciato la
seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1218/2013 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2013, promossa da:

- **PARIDE S.r.l.** - corrente in Alcamo, Via Giordano n. 60 (P.I.: 01927500817),
in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente
domiciliata in Alcamo, Corso Generale Dei Medici n. 61, presso lo studio
dell'Avv. Pieranna Filippi (C.F.: FLPPNN73R49A176U) dal quale è
rappresentato e difeso per procura a margine del ricorso

RICORRENTE

contro

- **COMUNE DI ALCAMO** - in persona del Sindaco *pro-tempore*, rappresentato e
difeso dagli Avv.ti Giovanna Mistretta (C.F.: MSTGNN53A54D086R) e
dall'Avv. Silvana Maria Calvaruso (C.F.: CLVSVN68P41A176P), giusta
procura a margine della comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente
domiciliato in Alcamo, Via San F.sco Parrino n. 51, presso l'Avvocatura
Comunale

RESISTENTE

avente per oggetto: "OPPOSIZIONE A VERBALE DI VIOLAZIONE AL C.d.S."

CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:

"Voglia il Giudice di Pace, *rejectis adversis, salvis juribus*,

- concedere, preliminarmente, la sospensione dell'esecutività del verbale impugnato.

- Nel merito, annullare con ogni e qualsiasi statuizione tutti gli atti impugnati in epigrafe indicati per i motivi di cui in premessa.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio".

CONCLUSIONI DEL RESISTENTE:

"Piaccia al Giudice di Pace,

preliminarmente in rito:

- revocare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnato verbale disposta inaudita altera parte, poiché la ditta ricorrente non ha dimostrato "danno grave e irreparabile" che le deriverebbe ai sensi dell'art. 5, comma 2, L. Lgs. 150/2011.

- Ritenere e dichiarare infondato in fatto e in diritto l'odierno ricorso.

- Per l'effetto, rigettarlo e dichiarare perfettamente legittimo quanto accertato coi verbali opposti.

- determinare ai sensi dell'art 7 comma 11 D. Lgs 150/2011, attesa la pretestuosità e infondatezza dei motivi di ricorso addotti, l'importo della sanzione in misura superiore al previsto minimo edittale.

Vinte le spese".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in cancelleria il 27-12-2013, la Paride S.r.l. in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* proponeva opposizione avverso il verbale n. 6826 del 22-11-2013 elevato dalla Polizia Municipale di Alcamo con il quale le era stata contestata la violazione dell'art. 23, comma 4, del Codice della Strada accertata in data 19-11-2013 *"perché, senza valida autorizzazione dell'ente proprietario della strada manteneva un impianto pubblicitario bifacciale su pali metallici all'interno di un lotto di terreno privato ubicato tra il Viale Italia e Piazza Vittime di Nassirya riportante la seguente dicitura: "DOMENICA 17 NOVEMBRE NUOVA APERTURA FEBAL CASA STORE - PROGETTO D'ARREDO - VIA SAN GAETANO 188- 911011 ALCAMO (TP) "*.

A sostegno dell'opposizione eccepiva l'illegittimità della contestazione per non aver commesso la violazione contestata in quanto in possesso di regolare autorizzazione rilasciata dal Comune di Alcamo; lamentava, inoltre, l'oscuramento del messaggio pubblicitario da parte di quest'ultimo avvenuto a sua insaputa. Eccepiva anche la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990, dell'art. 56, comma 2 del D.P.R. n. 495/1992, dell'art. 23 del C.d.S. per eccesso di potere e per difetto di motivazione.

Con decreto del 30-12-2013 questo giudice, dichiarato ammissibile il ricorso e sospesa provvisoriamente l'esecutività dell'impugnato verbale, fissava per il 24-02-2014 l'udienza di comparizione delle parti ordinando al Comune di Alcamo di depositare, almeno dieci giorni prima dell'udienza, tutta la documentazione.

In data 24-02-2014, si costituiva ritualmente il Comune di Alcamo il quale

resisteva all'opposizione chiedendo il rigetto del ricorso; rilevava, in particolare, che al momento del rilevamento della violazione l'autorizzazione a suo tempo rilasciata alla ricorrente, destinata a pubblicizzare il marchio della stessa, non era più valida essendo trascorsi più di tre anni dal suo rilascio senza che fosse intervenuta richiesta di rinnovo. Quanto all'oscuramento dell'insegna, questo era stato eseguito dal Concessionario AIPA cui aveva inoltrato la segnalazione per l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 26 del Regolamento Comunale per la pubblicità ed affissione e dall'art. 6 del D.P.R. n. 495/1992.

Instauratosi il giudizio e dichiarato fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita mediante l'ammissione dei documenti prodotti dalle parti e degli altri prodotti dalla ricorrente all'udienza del 26-03-2014.

All'esito dell'istruttoria, all'odierna udienza del 12-05-2014, sulle conclusioni adottate dalle parti come in epigrafe trascritte, la causa è stata decisa mediante rituale lettura in udienza del dispositivo della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata.

Con il verbale opposto è stata contestata alla ricorrente la violazione dell'art. 23, comma 4, C.d.S. perché, senza valida autorizzazione dell'ente proprietario della strada manteneva un impianto pubblicitario bifacciale su pali metallici all'interno di un lotto di terreno privato riportante la seguente dicitura:
*"DOMENICA 17 NOVEMBRE NUOVA APERTURA FEBAL CASA STORE –
PROGETTO D'ARREDO – VIA SAN GAETANO 188- 911011 ALCAMO
(TP) "*

Nell'ambito dello stesso verbale gli accertatori hanno dato atto che la ricorrente, pur se in possesso dell'autorizzazione n. 193 dell'11-09-2006 con scadenza il 10-09-2015, aveva utilizzato l'impianto per pubblicizzare una ditta diversa dalla Paride S.r.l. cui l'autorizzazione stessa era stata rilasciata, ossia *"DOMENICA 17 NOVEMBRE NUOVA APERTURA FEBAL CASA STORE - PROGETTO D'ARREDO - VIA SAN GAETANO 188-911011 ALCAMO (TP) "*, il che trova preciso riscontro nella circostanza che - come emerge dalle ritrazioni fotografiche versate nel fascicolo della ricorrente - il successivo oscuramento dell'insegna ha riguardato esclusivamente tale messaggio e non anche quello recante la pubblicità di un prodotto della Paride S.r.l.

Ciò chiarito, occorre stabilire se la ricorrente, sulla scorta dell'autorizzazione n. 193 dell'11-09-2006, poteva pubblicizzare prodotti commerciali di ditte diverse dalla sua.

La risposta non può che essere affermativa.

Deve, infatti, rilevarsi che l'insegna in questione non può ritenersi *"insegna di esercizio"* che, secondo il disposto dell'art. 47 del D.P.R. n. 495/1992, è quella installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa poiché, nella fattispecie, la Paride S.r.l. ha sede nella Via Kennedy a notevole distanza dal luogo in cui l'insegna è installata (Viale Italia/Angolo Viale Europa).

Ne consegue che, avendo la Paride S.r.l. ottenuto l'autorizzazione alla *"collocazione di un'insegna pubblicitaria a palo da ubicare all'interno di un terreno privato....."* era ed è legittimata, fino alla scadenza dell'autorizzazione, a pubblicizzare sia sé stessa che altre ditte, così come

previsto dall'art. 9 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari del Comune di Alcamo (Capo IV - Affissione diretta) che alla voce "Tipologia degli impianti", recita:

"Gli impianti per l'affissione diretta consentiti, ovvero destinati all'affissione di manifesti di natura commerciale da parte di soggetti privati anche per conto terzi su suolo privato, sono esclusivamente i seguenti:

- Poster;

- Cartello affissionale bifacciale".

Pertanto, alla luce di quanto emerso dagli atti, il verbale impugnato deve essere annullato perché illegittimo non avendo la ricorrente commesso la violazione contestatale.

Le spese processuali che si liquidano come in dispositivo seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando in primo grado, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla Paride S.r.l., annulla il verbale n. 6826 del 22-11-2013 elevato dalla Polizia Municipale di Alcamo per non avere la ricorrente commesso la violazione dell'art. 23, comma 4, del Codice contestatale.

Condanna il Comune di Alcamo in persona del Sindaco *pro-tempore* al pagamento in favore della ricorrente Paride S.r.l. delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 347,00 di cui Euro 37,00 per spese ed Euro 310,00 per competenze come di seguito determinate: fase di studio, Euro 70,00; fase introduttiva, Euro 70,00; fase istruttoria, Euro 70,00; fase decisoria, Euro 100,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese del 15%.

AMO

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza della società **PARIDE S.R.L.** (P.IVA 01927500817) in persona del suo Legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Massimo Amodeo come in atti rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, io sottoscritto Ass. Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso il Giudice di Pace di Alcamo ho notificato e consegnato copia conforme dell'allegata sentenza resa sul ricorso Rg. 1218/2013, munita della formula esecutiva:

1) al **Comune di Alcamo**, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, con sede nella Casa Comunale sita in Alcamo Piazza Ciullo, 1 mediante *comune e me*

del uf. Pace Giovanni

Nella qualità d'impiegato, ivi addetto alla ricezione degli atti tale qualificatosi.

Alcamo, li 20/05/2014

Ricardo Giacalone
MESSO DEL GIUDICE DI PACE
ALCAMO

Così deciso in Alcamo, oggi 12 Maggio 2014.

Il Giudice di Pace

DEFINIC 77 OF 1976, PAGE 11 ALCAHO

Depositate în cancelarie: 3 MAI 2014

Oggi, _____

2 copia fotostatica conforme all'originale

...aggiunte, che

John Joseph ...

[Signature]

DATE: 11/11/11

FTD

$$u_{\alpha\beta} = \frac{1}{2}(\delta_{\alpha\beta} + \epsilon_{\alpha\beta\gamma} \omega_{\gamma}) \quad \text{with} \quad \omega_{\gamma} = \frac{1}{2} \epsilon_{\gamma\alpha\beta} u_{\alpha\beta}$$

1. The first step in the process of identifying a problem is to define the problem. This involves identifying the symptoms of the problem and determining the scope of the problem. Once the problem has been defined, the next step is to identify the causes of the problem. This involves identifying the factors that are contributing to the problem and determining the underlying causes. Once the causes have been identified, the next step is to develop a plan to address the problem. This involves identifying the actions that need to be taken to address the problem and determining the resources that will be needed to implement the plan. Finally, the last step in the process is to implement the plan and monitor the results. This involves putting the plan into action and tracking the progress of the plan to ensure that the problem is being addressed effectively.

100. How. Versus the pp

Journal of Management Studies

15

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMC

Copia conforme all'originale

Alcatraz



CITTA' DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Prot. nr. 34283 /P.M.

Alcamo, li. 08 LUG. 2014

Email: segretariogenerale@comune.alcamo.tp.it

AL SEGRETARIO GENERALE
SEDE

Email: sindaco@comune.alcamo.tp.it

E P.C. AL SIGNOR SINDACO
SEDE

Email: sluppino@comune.alcamo.tp.it

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
SEDE

Oggetto: Comunicazione ai sensi dell'art. 55 bis del vigente regolamento di Contabilità per il riconoscimento del debito fuori bilancio per spese processuali in favore della ditta **PARIDE s.r.l.** con sede legale in via Giordano 60 - Alcamo, giusta sentenza N. 97/14 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo in data 12/05/2014, afferente la causa R.G. N. 1218/13 di opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada n. 6826 del 22/11/2013 -

Ai sensi dell' art. 55 bis del vigente regolamento di contabilità comunale si comunica che con la Sentenza nr. 97/14 del Giudice di Pace di Alcamo, meglio in oggetto indicata, acquisita agli atti con prot. 26756 del 20/05/2014 questo Ente è stato condannato al pagamento delle spese processuali in complessive Euro 347,00 oltre IVA e CPA e rimborso forfettario del 15%;

Premesso ciò si svolge un breve *excursus* dei fatti che hanno condotto alla sentenza *de qua*:

- con Verbale al Codice della Strada nr. 6826 del 22/11/2013, veniva accertato che la ditta PARIDE s.r.l. con sede legale in via Giordano 60 - Alcamo, titolare dell'Autorizzazione nr. 193 del 11/09/2006, violava l'art. 23 c.4 del C.d.S. "perchè senza valida autorizzazione dell'Ente Proprietario della strada manteneva un impianto pubblicitario bifacciale su pali metallici all'interno di un lotto di terreno privato ubicato tra il Viale Italia e Piazza Vittime di Nassirya riportante la seguente dicitura "DOMENICA 17 NOVEMBRE NUOVA APERTURA FEBAL CASA STORE - PROGETTO D'ARREDO - VIA SAN GAETANO".

La violazione era stata elevata perchè gli accertatori ritenevano che il pannello pubblicitario in questione non potesse pubblicizzare una ditta diversa dalla PARIDE s.r.l., in quanto non previsto dalla relazione tecnica di cui all'Autorizzazione 193/2006, considerandola pertanto insegna d'esercizio.



- con atto di citazione prot. 726 del 08/01/2014, in opposizione al verbale al C.d.S. prima indicato, la ditta PARIDE s.r.l., a magistero dell'Avvocato Pieranna Filippi, chiamava questo Comune in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Alcamo, per ivi sentire dichiarare l'annullamento del verbale al C.d.S. nr. 6826 del 22/11/2013 chiedendo altresì il pagamento delle spese processuali;
- l'attore proponeva, a sostegno della propria azione, l'insussistenza della violazione contestatagli perché, l'impianto pubblicitario di che trattasi risultava installata giusta Autorizzazione dell'Ente Proprietario della Strada nr. 193 del 11/09/2006. Inoltre, considerata la distanza di circa 1 Km tra la sede della ditta (Via Kennedy) e il luogo ove l'insegna risulta installata (V.le Italia /Angolo V.le Europa), la stessa non poteva essere considerata insegna d'esercizio, per la pubblicizzazione solo del proprio marchio, ma anche insegna per la pubblicizzazione di altre ditte;
- il Giudice di Pace adito, nei motivi della decisione in sentenza, faceva emergere che *"l'insegna in questione non può ritenersi insegna d'esercizio che, secondo il disposto dell'art. 47 del D.P.R. n. 495/1992, è quella installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa poichè, nella fattispecie, la PARIDE s.r.l. ha sede nella via Kennedy a notevole distanza dal luogo in cui l'insegna è installata (Viale Italia /angolo Viale Europa). Pertanto, a parere del Giudice, la ditta PARIDE s.r.l. è legittimata fino alla scadenza dell'autorizzazione, che risulta il 10/09/2015, a pubblicizzare sia sè stessa che altre ditte così come previsto dall'art. 9 del Piano Generale degli impianti pubblicitari del Comune di Alcamo (CAPO IV - Affissione diretta);*
- con la sentenza nr. 97/14 del 12/05/2014 il Giudice di Pace adito, pertanto annullava il verbale di contestazione di che trattasi e condannava il Comune di Alcamo al pagamento delle spese processuali in complessive Euro 347,00 di cui Euro 37,00 per spese, ed Euro 310,00 per competenze così determinate: fase studio Euro 70,00; fase introduttiva Euro 70,00; fase istruttoria Euro 70,00; fase decisoria Euro 100,00; oltre IVA, CPA e rimborso spese del 15%;

Ciò posto, si ritiene necessario procedere al riconoscimento in favore del ricorrente delle spese indicate dal Giudice di Pace di Alcamo con la sentenza nr. 97/14, onde così evitare che sia portato ad ulteriore conseguenze detto titolo esecutivo, con ogni altro aggravio di spese per l'Ente.

Si allegano:

- a) Verbale al C.d.S. nr. 6826 del 22/11/2013;
- b) Ricorso al verbale prot. 726 del 08/01/2014;
- c) Deduzioni al ricorso e Autorizzazione Edilizia nr. 193 del 11/09/2006;
- d) Sentenza G.d.P. Alcamo nr. 97/14 del 12/05/2014
- e) Bozza di calcolo Onorario
- f) Bozza Delibera di Consiglio per riconoscimento debito fuori bilancio.



IL V.COMANDANTE
(Dr. Giuseppe Fazio)

Relazione ex art. 55 bis del Regolamento di contabilità sul **"RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO PER SPESE PROCESSUALI IN FAVORE DELLA DITTA PARIDE S.R.L. CON SEDE IN ALCAMO GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO N. 97/2014 EMESSA IN DATA 12.05.2014 AFFERENTE LA CAUSA R.G. N. 1218/13.**

Il Segretario Generale

Vista la comunicazione prot. n. 34283 del 08.07.2014 avente ad oggetto "Riconoscimento di legittimita' debito fuori bilancio per spese processuali in favore della ditta Paride s.r.l. con sede in Alcamo giusta sentenza del giudice di pace di Alcamo n. 97/2014 emessa in data 12.05.2014 afferente la causa r.g. n. 1218/13 , il cui contenuto qui si intende integralmente trascritto e ripetuto;

Visti gli atti tutti del procedimento;

OSSERVA

Con la sentenza n. 97/14 il Giudice di Pace di Alcamo notificata il 20.05.2014, ha annullato la pretesa creditoria avanzata dal Comune di Alcamo con la notifica del verbale di contravvenzione al C.d.S. n. 6826 del 22.11.2013 ed ha condannato il Comune di Alcamo al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente liquidate in complessive Euro 347,00 di cui Euro 37,00 per spese, ed Euro 310,00 per competenze così determinate: fase studio Euro 70,00; fase introduttiva Euro 70,00; fase istruttoria Euro 70,00; fase decisoria Euro 100,00; oltre IVA, CPA e rimborso spese del 15%, per un totale arrotondato per eccesso ad € 600,00.

Essa scaturisce da un procedimento alla cui base stava altro giudicato del medesimo Giudice di Pace (sent. N. 97/2014) con la quale veniva disposto l'annullamento del verbale di contravvenzione al C.d.S. n. 6826 elevato all'odierna ricorrente in data 22.11.2013, perché senza valida autorizzazione dell'ente proprietario della strada manteneva un impianto pubblicitario bifacciale su pali metallici all'interno di un lotto di terreno privato ubicato tra il viale Italia e Piazza Vittime di Nassyria....."

Con atto di citazione notificato il 08.01.2014 in opposizione al predetto verbale la ditta ricorrente conveniva in giudizio il Comune per sentire dichiarare l'annullamento di essa, con condanna alle spese processuali.

Il Comune di Alcamo si costituiva in giudizio contestando le avverse domande attoree, che venivano, invece, accolte con sentenza n. 97 del 12.05.2014,.

Il danno erariale ammonta ad € 600,00 circa quantificato fra le due componenti del mancato introito del verbale di contravvenzione al C.d.S. e della spesa odierna.

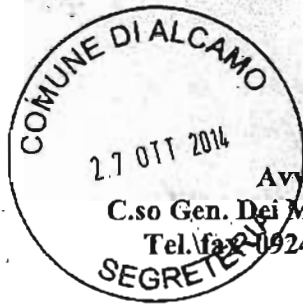
Si sottolinea che stante la complessità della questione, alla luce del disposto regolamentare, non si può risalire ad eventuali condotte connotate da profili di responsabilità amministrativa per dolo o colpa grave.

La presente relazione sarà inviata unitamente alla adottanda deliberazione consiliare alla competente Procura presso la Corte dei Conti.

Alcamo li 20.10.2014

Il Segretario Generale

-RICUPATI-



COPIA

Lev. P. Amodeo
27 OTT 2014

Studio Legale

Avv. Pieranna Filippi

C.so Gen. Dei Medici, 61 91011- Alcamo (TP)

Tel./fax 0924 514 402 cell. 333- 3068642

CITTA' DI ALCAMO

POSTA IN ARRIVO

27 OTT. 2014

Pro. n. 50089 del

Assignata al Settore

il Segretario Generale

ATTO DI PRECETTO

Della società **PARIDE S.R.L.** (P.IVA 01927500817) in persona del suo Legale rappresentante pro tempore, Sig. Massimo Amodeo, con sede legale in Alcamo nella Via J. Kennedy n. 184, rappresentata e difesa dall'Avv. Pieranna Filippi (C.F. FLPPNN73R49A176U) del Foro di Trapani (Tel/fax 0924/514402; posta elettronica certificata: pieranna.filippi@avvocatitrapani.legalmail.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Alcamo nel Corso Generale Dei Medici n. 61

PREMESSO

Con ricorso ex art. 204 bis C.d.S. ed ex artt. 22 e 23 L. 689/81 depositato in cancelleria in data 27/12/2013, la Paride s.r.l. proponeva opposizione avverso il verbale n. 6826 del 22/11/2013 con cui la Polizia Municipale del Comune di Alcamo partendo dall'erroneo presupposto che l'impianto pubblicitario bifacciale di cui la società ricorrente è titolare (giusta autorizzazione n. 193/2006), dovesse esclusivamente pubblicizzare la medesima ditta Paride s.r.l., lo riteneva abusivo, applicandole per l'effetto la sanzione di € 432,60, comprensiva delle spese di raccomandata ed amministrative.

Inoltre, il Corpo di P.M. di Alcamo, provvedeva anche ad oscurare il messaggio pubblicitario presente sull'impianto pubblicitario (lato nord), arrecando notevoli danni alla società ricorrente, sia sotto il profilo economico sia in termini di lesione all'immagine della medesima società.

Con il prefato ricorso la società odierna istante censurava sotto tutti i profili ivi calendati l'illegittimità del provvedimento impugnato, attesa l'insussistenza dei presupposti normativamente prescritti per l'adozione del verbale oggi impugnato e del conseguente oscuramento dei messaggi pubblicitari ivi affissi.

Nel giudizio sopra indicato si costituiva il Comune di Alcamo, odierno resistente, il quale, chiedeva il rigetto delle domande attoree.

Con sentenza n. 94/2014, depositata in data 13/05/2014, il Giudice di Pace adito, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla società odierna

Delego a rappresentarmi e a sostituirmi nel presente giudizio, con tutte le facoltà di legge, l'Avv. Pieranna Filippi (C.F. FLPPNN73R49A176U),

eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avv. Pieranna Filippi, sito in Alcamo C.so Gen. Dei Medici, 61

Dichiaro, inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, di essere stato informato che i dati personali richiesti direttamente o raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto il consenso al loro trattamento prendendo atto, altresì, che il trattamento dei dati personali avverrà tramite strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alla finalità dell'incarico.

Massimo Amodeo
Vera la firma
Pieranna Filippi

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
PROI. N. 4014
DEL 30/10/14

Fulvio

ricorrente, annullava il verbale impugnato "per non avere la ricorrente commesso la violazione dell'art. 23 comma 4 del Codice contestatale" condannando per l'effetto il Comune di Alcamo al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali liquidate in complessivi € 347,00 di cui € 37,00 per spese ed € 310 per competenze, oltre iva, cpa e spese generali del 15%.

La sentenza in questione veniva notificata in data 20/05/2014 al Comune di Alcamo, in uno alla formula esecutiva rilasciata il 19/05/2014.

Avverso la predetta sentenza il Comune di Alcamo non ha proposto ricorso in appello nel termine stabilito dall'art. 327 c.p.c., di talchè la stessa è passata in giudicato.

Il Comune di Alcamo, ad oggi, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza n. 97/2014 e la notifica della sentenza in una alla formula esecutiva, non ha provveduto a dare in alcun modo esecuzione alla predetta pronuncia.

Tutto ciò premesso, procedendo in virtù della sentenza n. 94/2014 resa dal Giudice di Pace di Alcamo, l'odierna intimante, come sopra generalizzata, rappresentata e difesa,

Intima e fa precetto

Al Comune di Alcamo, in persona del Sindaco, Legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica nella Casa Comunale sita nella Piazza Ciullo n. 1, di pagare entro 10 giorni dalla notifica del presente atto, in favore di ciascuno della società odierna intimante, le seguenti somme:

A) Spese liquidate nella sentenza n. 97/2014	€ 347,00
Spese generali 15%	€ 52,05
C.P.A. (4%)	€ 15,96
<i>Imponibile Iva</i>	€ 415,01
I.V.A. (22%)	€ 91,30
TOTALE (A)	€ 506,31

B) Atto di precetto	€ 75,00
Spese generali 15%	€ 11,25
C.P.A. (4%)	€ 3,45
<i>Imponibile Iva</i>	€ 89,70



I.V.A. (22%)

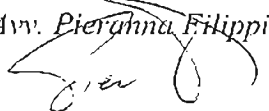
€ 19,73

TOTALE (B) € 109,43

TOTALE (A+B) € 615,74

Diconsi € 615,74 (seicentoquindici/74), oltre interessi sino al soddisfo, spese di notifica del presente atto di precetto, ulteriori spese successive, con avvertenza che in difetto del pagamento nel termine sopra assegnato si procederà ad esecuzione forzata nei modi e termini di legge.

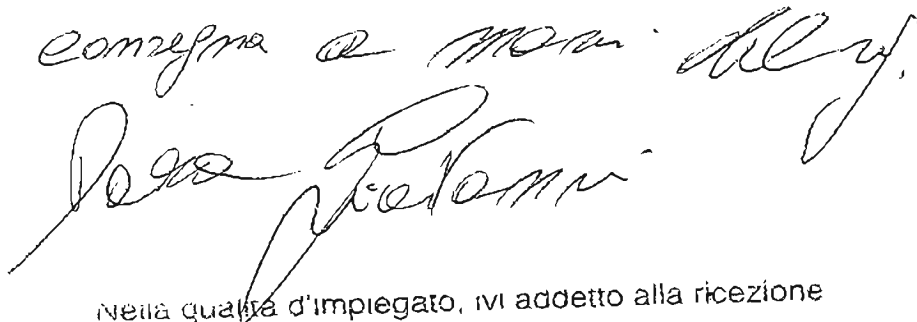
Alcamo, li 20/10/2014

Avv. Pieranna Filippi


RELAZIONE DI NOTIFICA

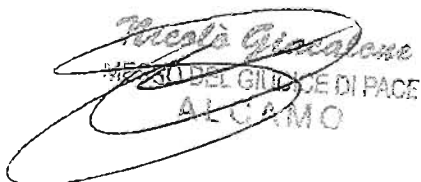
Ad istanza come in atti, lo sottoscritto Messo, addetto all'ufficio notifiche presso il Giudice di Pace, ho notificato e dato copia del presente atto di precetto:

Al **Comune di Alcamo**, in persona del Sindaco, Legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica nella Casa Comunale sita nella Piazza Ciullo n. 1, mediante

consegna a mano del


Nella qualità d'impiegato, ivi addetto alla ricezione degli atti tale qualificatosi.

Alcamo, li.....24/10/2014.....


MESSO DEL GIUDICE DI PACE
ALCAMO

CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 57657 del 02 DIC. 2014
Assegnata al Settore
li 02 DIC. 2014 al Segretario Generale

COPIA



Studio Legale

Avv. Pieranna Filippi

C.so Gen. Dei Medici, 61 91011- Alcamo (TP)
Tel./fax 0924 514 402 cell. 333- 3068642

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
PROT. N. 57657
DEL 02/12/14

TRIBUNALE CIVILE DI TRAPANI
- SEZIONE ESECUZIONE MOBILIARE -
ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

Ad istanza della **Paride s.r.l.**, (P.IVA 01927500817), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, sig. Amodeo Massimo, con sede legale in Alcamo (Tp) nella Via Giordano n. 60, rappresentata e difesa dall'Avv. Pieranna Filippi del Foro di Trapani, (C.F. FLPPNN73R49A176U) (Tel/fax 0924/514402; posta elettronica certificata: pieranna.filippi@avvocatitrapani.legalmail.it) con studio in Alcamo Corso Generale dei Medici, 61 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonella Orlando sito in Trapani Via Giudecca n. 69, giusta procura al margine del presente atto

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, con tutte le facoltà di legge, l'Avv. Pieranna Filippi (C.F. FLPPNN73R49A176U), eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avv. Antonella Orlando sito in Trapani Via Giudecca, 69

Dichiaro, inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, di essere stato informato che i dati personali richiesti direttamente o raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto il consenso al loro trattamento prendendo atto, altresì, che il trattamento dei dati personali avverrà tramite strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alla finalità dell'incarico.

Antonio Amodeo
Vera la firma
Pieranna Filippi

PREMESSO

- Con sentenza n. 97/2014 depositata in data 13/05/2014, il Giudice di Pace di Alcamo dott.ssa Granozzi, in accoglimento del ricorso in opposizione proposto dalla società Paride S.r.l. depositato in cancelleria in data 27/12/2013 annullava il verbale impugnato n. 6826 del 22/11/2013 con il quale, la Polizia Municipale di Alcamo contestava la violazione dell'art. 23 comma 4 del CDS "per non avere la ricorrente commesso la violazione contestatale";

- In particolare, in virtù di detta sentenza il Comune di Alcamo in persona del Sindaco *pro tempore* veniva condannato al pagamento in favore della ricorrente Paride S.r.l. delle spese legali liquidate nella somma di € 347,00 di cui € 37,00 per spese ed € 310,00 per competenze oltre IVA, c.p.a. e spese generali del 15%;

- La predetta sentenza, munita della formula esecutiva in data 19/05/2014, veniva notificata al Comune di Alcamo in persona del legale rappresentante *pro-tempore* in data 20/05/2014;

- Con successivo atto di precetto del 20/10/2014 notificato in data 24/10/2014, la **Paride s.r.l.** ha intimato al Comune di Alcamo in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, di pagare in favore della stessa entro e non oltre giorni 10 dalla notifica del suindicato atto, la somma di **€ 615,74**, come in atto di precetto determinata, oltre interessi fino al soddisfo, le spese di notifica ed oltre successive occorrente, con avvertenza che in difetto di pagamento si procederà ad esecuzione forzata nei modi e termini di legge;

Il Comune di Alcamo, ad oggi, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza n. 97/2014 e la notifica della sentenza in una alla formula esecutiva, non ha provveduto a dare in alcun modo esecuzione alla predetta pronuncia.

- La **Paride s.r.l.**, come sopra generalizzata, intende agire esecutivamente per il recupero coattivo del proprio credito;

- Pertanto la stessa intende procedere al pignoramento, entro i limiti consentiti dalla legge, **di tutte le somme, crediti o di altra disponibilità finanziaria giacente o goduta sotto qualsiasi forma, ivi compresi depositi bancari, conti correnti, titoli di credito o azionari, obbligazionari o comunque rappresentativi di somme in qualsiasi modo denominati, intestati o comunque di pertinenza del Comune di Alcamo ed a qualsiasi titolo allo stesso dovuti da:**

1) **BANCO DI SICILIA - UNICREDIT GROUP S.P.A.** filiale di Alcamo nella qualità di Tesoreria per il Comune di Alcamo, in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede in Alcamo 91011 (TP), Piazza Ciullo, n. 10;

Il tutto fino alla concorrenza di euro 615,74, importo precettato, aumentato della metà ai sensi dell'art. 546 c.p.c. per complessivi **€ 923,61** oltre interessi, spese del presente procedimento e spese di registrazione dell'ordinanza di assegnazione delle somme.

Tutto ciò premesso, la **Paride s.r.l.**, (P.IVA 01927500817), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, sig. Amodeo Massimo, con sede

legale in Alcamo (Tp) nella Via Giordano n. 60, come sopra domiciliata, rappresentata e difesa,

CITA

- il debitore **Comune di Alcamo** in persona del sig. Sindaco *pro-tempore* domiciliato per la carica in Alcamo (91011) presso la sede del Comune sita in Piazza Ciullo nr. 01, C.F. e P. IVA (80002630814);

- i terzi:

1) **BANCO DI SICILIA- UNICREDIT GROUP S.P.A. filiale di Alcamo** nella qualità di Tesoreria per il Comune di Alcamo, in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Alcamo 91011 (TP), Piazza Ciullo, n. 10 -;

A COMPARIRE

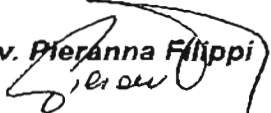
avanti il Tribunale di Trapani, Sezione e Giudice designandi, nei locali di Sue ordinarie sedute, siti in Trapani Via XXX Gennaio, per l'udienza del giorno **12/01/2015** ore di rito, **con invito ai terzi pignorati** affinché rendano a mezzo del proprio legale rappresentante *pro tempore* o a mezzo di procuratore speciale ovvero di difensore munito di procura speciale, la dichiarazione di terzo prescritta dall'articolo 547 c.p.c., la dichiarazione di terzo che dovrà essere comunicata a mezzo lettera raccomandata da inviarsi alla parte procedente al domicilio eletto presso il difensore ovvero a mezzo pec all'indirizzo pieranna.filippi@avvocatitrapani.legalmail.it entro dieci giorni dalla notifica del presente atto, specificando ciascuno di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna, i sequestri precedentemente eseguiti presso lo stesso e le cessioni che sono state notificate o che ha accettato, avvertendoli sin da ora che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione; quanto **al debitore** pignorato perché sia presente all'udienza ed agli atti ulteriori con espresso avvertimento che in



5
mancanza di sua comparizione si procederà in sua contumacia ai sensi di legge.

Con osservanza

Alcamo li

Avv. Pieranna Filippi


**NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CON
INGIUNZIONE AL DEBITORE PIGNORATO E INTIMAZIONE AI TERZI
PIGNORATI**

 Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario presso Il Tribunale di Trapani su istanza dell'avv. Pieranna Filippi nella sua qualità di cui sopra, visto l'atto di precetto con cui veniva intimato al debitore **Comune di Alcamo** in persona del sig. Sindaco *pro-tempore* il pagamento della somma di **€ 615,74** (seicentoquindici/74), oltre interessi sino al soddisfo e spese successive occorrente, vista la sentenza n. 97/14 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo in data 12/05/2014 e depositata in data 13/05/2014,

HO PIGNORATO

in forza dei titoli esecutivi esibiti di cui in narrativa al netto dei pagamenti effettuati, nella misura consentita dalla legge, le somme dovute e debende a qualsivoglia titolo al al debitore **Comune di Alcamo** in persona del sig. Sindaco *pro-tempore* fino alla concorrenza dell'importo precettato residuo di **€ 615,74**, oltre spese di registrazione, aumentato della metà ai sensi dell'art. 546 c.p.c. per complessivi **€ 923,61** oltre interessi e spese del presente procedimento e nel contempo

HO INGIUNTO

- Al debitore **Comune di Alcamo** in persona del sig. Sindaco *pro-tempore* domiciliato per la carica in Alcamo (91011) presso la sede del Comune sita in Piazza Ciullo nr. 01, di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme di cui sopra ed i frutti di essi perché sono assoggettate ad espropriazione

- Al terzo pignorato, **BANCO DI SICILIA - UNICREDIT GROUP S.P.A.** filiale di **Alcamo** nella qualità di Tesoreria per il Comune di Alcamo, in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Alcamo 91011

(TP), Piazza Ciullo, n. 10 , di non disporre delle somme di cui sopra ed i frutti di esse che sono assoggettati a pignoramento, senza ordine del Giudice, sotto le sanzioni di legge, specificando che ai sensi dell'art. 546 c.p.c. dal giorno in cui è notificato il presente pignoramento presso terzi, i terzi pignorati sono soggetti, relativamente alle cose e alle somme dagli stessi dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode.

In pari tempo:

HO INVITATO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 543 c.p.c., il **Comune di Alcamo** in persona del sig. Sindaco *pro-tempore* domiciliato per la carica in Alcamo (91011) presso la sede del Comune sita in Piazza Ciullo nr. 01, ad effettuare presso la cancelleria del Giudice dell'Esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il Giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche e comunicazioni saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Trapani

HO INVITATO

Il debitore come sopra individuato, ove apparissero insufficienti i beni pignorati, ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi dove si trovano ovvero le generalità di eventuali terzi debitori della stessa entro e non oltre 15 giorni da oggi, con avvertimento che in caso di omessa o falsa dichiarazione si applicherà la pena prevista dall'art. 388 c.p.

HO AVVERTITO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 492 c.p.c., il debitore **Comune di Alcamo** in persona del sig. Sindaco *pro-tempore* domiciliato per la carica in Alcamo (91011) presso la sede del Comune sita in Piazza Ciullo nr. 01 che può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto ai creditori pignoranti e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione,

COPIA



sempre che, a pena di inammissibilità, sia dalla stessa società debitrice depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli art. 530, 552 e 569 c.p.c., la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

HO NOTIFICATO

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
Dott. Antonino Patti
Patti

Il suesposto atto di pignoramento presso terzi e il pedissequo verbale di pignoramento, mediante consegna e rilascio copia conforme all'originale al debitore ed ai terzi pignorati nel seguente modo:

Quanto al debitore **Comune di Alcamo** in persona del sig. Sindaco *pro-tempore* domiciliato per la carica in Alcamo (91011) presso la sede del Comune sita in Piazza Ciullo nr. 01 ivi facendone consegna mediante *nota*.

del signor

N.g. d'impiegato - direttore preposto
ivi addetto alla ricezione degli atti

- Quanto al terzo pignorato:

del signor *22/12/14*

- 1) **BANCO DI SICILIA - UNICREDIT GROUP S.P.A.** filiale di Alcamo nella qualità di Tesoreria per il Comune di Alcamo, in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Alcamo 91011 (TP), Piazza Ciullo, n. 10 -, ivi facendone consegna mediante

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
Dott. Antonino Patti
Patti



UFFICIO DI PRESIDENZA
PROT. N. 1576
10.12.2014



CITTA' DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Prot. nr. 27956 /P.M.
Trasmissione via EMAIL

Alcamo, li 05 DIC. 2014

sindaco@comune.alcamo.tp.it

Al Sindaco

consiglio@comune.alcamo.tp.it

Al Presidente del Consiglio Comunale

segretario@comune.alcamo.tp.it

Al Segretario Generale

ragioneria@comune.alcamo.tp.it

Al Dirigente Settore

sluppino@comune.alcamo.tp.it

Servizi Economico-Finanziari

ufficiolegale@comune.alcamo.tp.it

Al Dirigente Avvocatura Comunale

LORO SEDI

Oggetto: Atto di pignoramento presso terzi ad istanza della Paride S.r.l., notificato all'Ente il 2/12/2014.

In riferimento all'atto esecutivo in oggetto richiamato, che si allega in copia, premesso che l'avviato procedimento finalizzato al riconoscimento del debito fuori bilancio trovante titolo nella sentenza N. 97/2014 del Giudice di Pace di Alcamo, per spese legali liquidate in sentenza in favore della Paride S.r.l., determinate in € 615,74 con successivo atto di precetto, notificato il 24/10/2014, non è stato ancora concluso, sicché non può, al momento, procedersi al pagamento di che trattasi, si espone quanto di seguito:

- le esecuzioni mobiliari (e immobiliari) nei confronti degli enti locali sono in special modo normate dall'art. 159 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n. 267/2000, prevedendo esso delle limitazioni riferite a determinate voci di spesa, per la cui operatività "occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità";
- inoltre, la protezione qualificata delle somme ex art. 159 comma 2, non opera in via automatica ma nel rispetto delle ulteriori modalità introdotte dalla Corte costituzionale, con sentenza 211/2003. L'operatività di tale vincolo con la conseguente declaratoria di nullità od inefficacia delle procedure esecutive è condizionata dalla prova, da parte del comune di avere effettuato i pagamenti delle



fatture, così come pervenute per il pagamento, seguendo l'ordine cronologico (cfr. TAR Sicilia Palermo, sez. I, del 26 gennaio 2009 n. 103);

- ciò posto, trovano pur sempre applicazione le norme generali derivanti dal codice di rito civile afferenti l'espropriazione presso terzi (artt. 543 e ss. c.p.c.), indi quest'Ente è stato con il richiamato atto di pignoramento formalmente invitato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 543 c.p.c., ad effettuare presso la cancelleria del Giudice dell'Esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario; lo stesso è stato, sempre con detto atto di pignoramento, avvertito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 492 c.p.c., che ha la facoltà di chiedere, con apposita istanza al Giudice dell'Esecuzione, di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto, necessitando all'uopo il deposito di una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito;
- si ravvisa, a tal ultimo proposito, un irregolarità formale dell'atto di pignoramento di che trattasi, laddove (cfr. pag. 6) è riportato: *"... sempre che, a pena di inammissibilità, sia dalla stessa società debitrice [recte: stesso Comune debitore] depositata in cancelleria [...] la relativa istanza..."*, per cui tale errata dicitura pare possa ingenerare confusione sugli oneri processuali di quest'Ente, demandando, in ogni caso, all'Avvocatura Comunale ogni valutazione sulla rilevanza di essa, sì che possa eventualmente opporla nell'istaurato processo esecutivo, in forza della Delibera di G.M. n. 54 del 18/2/2014 di autorizzazione a resistere in giudizio afferente anche la fase esecutiva;
- l'Avvocatura, sempre in forza della richiamata Deliberazione giuntale, può comunque in piena autonomia svolgere qualsiasi altra difesa nell'interesse dell'Ente.

Si rimane a disposizione per ogni richiesta di chiarimento e/o incontro affinché possa con urgenza intraprendersi ogni più utile iniziativa atta a non fare aggravare ulteriormente la posizione debitoria dell'Ente.



Il V. Comandante
Dr. Giuseppe Fazio

